



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **104**

in data **28/05/2025**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventicinque** addì **28 - ventotto** - del mese **maggio** alle ore **14:00** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 124 DELLA LEGGE N. 145/2018 E DELL'ART. 23 DEL CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE FL, NONCHE' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001, PER L'UTILIZZO CONGIUNTO TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI SCANDIANO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS 267/2000 (E IN ASPETTATIVA AI SENSI DEL MEDESIMO ARTICOLO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA) A FAVORE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – PERIODO DAL 1° GIUGNO 2025 AL 30 GIUGNO 2026

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

MASSARI Marco	Sindaco	SI
DE FRANCO Lanfranco	Vice Sindaco	NO
BONDAVALLI Stefania	Assessore	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
MAHMOUD Marwa	Assessore	SI
MIETTO Marco	Assessore	NO
NEULICHEDL Roberto	Assessore	SI
PASINI Carlo	Assessore	SI
PRANDI Davide	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI

Presiede: **MASSARI Marco**

Assiste il Segretario Generale: **MARENGO Dr. Donato Salvatore**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2029 e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027 e relativi allegati;
- la delibera di Giunta n°30 del 13/02/2025 di variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2025-2027 ratificata dal consiglio con delibera n° 45 del 03/03/2025;
- la delibera di Giunta n°65 del 10/04/2025 di approvazione della 2° variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2025-2027 ratificata dal consiglio con delibera n° 102 del 28/04/2025 ;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 26/09/2024 sono stati approvati indirizzi per la revisione organizzativa dell'Ente;
- con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 23/1/2025 è stata approvata la nuova macrostruttura di primo e secondo livello dell'Ente a far data dal 01/02/2025;
- con Determinazione della Direttrice Generale n. 152 del 29/01/2025 è stata definita la microstruttura dell'ente, nonché la struttura organizzativa di terzo livello transitoria;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il "Piano Esecutivo di gestione 2025-2027 - assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.", aggiornato con delibera di G.C. n. 41 del 06/03/2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 28.04.2025, è stato approvato il rendiconto della gestione 2024 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 31/03/2025 è stato approvato il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestualmente aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati;

Richiamata altresì la Deliberazione G.C. n. 63 del 31.03.2025 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027 E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E RELATIVI ALLEGATI, APPROVATO CON GC 12 DEL 30/01/2025 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI" che riporta:

- al terzo punto del dispositivo: *"di confermare valere per l'anno 2025, effettuata la ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001 (rif. Deliberazione di G.C. n. 306 del 14.12.2023), così' come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2025 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i*

vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione”;

- al sesto punto del dispositivo: “di conferire mandato alla Dirigente del Servizio “Risorse umane e organizzazione” di provvedere, con propri atti, alla stipula di accordi con altri enti cui si applica il CCNL del comparto funzioni locali finalizzati all'utilizzo condiviso di personale, ai sensi della L.145/2018 co. 124 e dell'art. 23 del CCNL Funzioni locali 2019-2021, per un tempo limitato (massimo 3 mesi eventualmente prorogabili per ulteriori 3) ivi incluso il personale di qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 36 del CCNL 16 luglio 2024 e in relazione ad esigenze eccezionali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire economie nella gestione delle risorse;

Visto quanto indicato alla “SEZIONE 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO” dell'Allegato A alla Deliberazione di G.C. n. 63 di I.D. del 31.03.2025 e precisamente al capitolo “3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale” - paragrafo “L'individuazione delle facoltà assunzionali basate sul principio di sostenibilità finanziaria della spesa di personale”;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- **l'art.110 comma 5 dell'articolo 110 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, nella parte in cui dispone che: *“Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio”;*
- **l'art. 1 comma 124 della L. 30 dicembre 2018, n. 145** che recita: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”;*
- **l'art. 23 CCNL COMPARTO FL PERSONALE NON DIRIGENZIALE** nella parte in cui prevede:
“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso,

previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; ...

6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL...";

- **il consolidato orientamento della magistratura contabile**, secondo cui la disposizione sopra riportata consente "[...] di utilizzare personale di altri Enti per periodi predeterminati e per una parte

del tempo di lavoro d'obbligo (le 36 ore settimanali) senza che questo configuri un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale. In tal caso, l'Ente di appartenenza deve prestare il suo previo assenso e regolare, mediante convenzione, i modi e i tempi di utilizzo del lavoratore nonché le modalità di ripartizione dei relativi oneri finanziari. Trattasi di fattispecie concreta a sé stante che individua una modalità di utilizzo reciproco del dipendente pubblico da parte di più Enti" (Deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG);

- **l'art. 30 comma 2 sexies del D.LGS 165/2001** che dispone: *"Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";*

Richiamati altresì:

- **l'art. 1 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023) "Principio del risultato"** che recita: "1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. ...3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
- a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
 - b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

- **l'art.15 comma 2 del d.lgs. 31 marzo 2023 n.36**, nella parte in cui dispone che *"Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche";*

Dato atto che

1. un dipendente del Comune di Reggio Emilia, generalizzato nell'allegato A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, assegnato all'Area Rigenerazione e Infrastrutture Sostenibili con profilo di Funzionario tecnico, Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni, sarà collocato in aspettativa ai sensi dell'art 110 del D.Lgs n. 267/2000 a seguito di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Scandiano, dal

1° giugno 2025 alla scadenza del mandato del Sindaco del Comune di Scandiano (indicativamente giugno 2029);

2. il dipendente sopra citato svolge le funzioni di Responsabile Unico di Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 di progetti di rilevanza strategica per il Comune di Reggio Emilia e per i quali il Comune è assegnatario di contributi ministeriali PNRR derivanti da fondi "Next Generation UE" e il cui collaudo finale è previsto entro il 30 giugno 2026.

Si tratta:

1. PNRR-M2C3-I1.1 Nuova scuola Aosta: sostituzione edilizia, nuovo edificio previa demolizione dell'edificio attuale (CUP J81B22000860006; Codice Opera A_18001)

Importo lavori contrattualizzati €8'858'406,81 per un Quadro Economico Complessivo di € 14'644'000,00

Percentuale di realizzazione dei lavori: 30%

Data fine lavori prevista: 17 febbraio 2026;

2. PNRR-M5C2-I3.1 Nuova cittadella dello Sport di Masone (CUP J85B22000350005; Codice Opera A_438011)

Importo lavori contrattualizzati € 1'939'729,77 per un Quadro Economico Complessivo di €2'500'000,00

Percentuale di realizzazione dei lavori: 30%

Data fine lavori prevista: 31 marzo 2026;

3. PNRR-M5C2-I3.1 Riqualificazione stadio Mirabello (CUP J82H22000530005; Codice Opera A_43901=

Importo lavori contrattualizzati € 1'073'946,56 per un Quadro Economico Complessivo di €1'300'000,00

Percentuale di realizzazione dei lavori: 98%

Data fine lavori prevista: 31 settembre 2025;

3. il Dirigente dell'Area di assegnazione del dipendente, dopo un'attenta analisi svolta a fronte della richiesta di aspettativa ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, con nota acquisita agli atti con PG n. 176375 del 20/05/2025, (Allegato B) ha valutato essere opportuno, per il buon andamento dell'attività dell'Amministrazione Comunale, mantenere l'incarico di RUP al citato dipendente, in quanto un'eventuale sostituzione comporterebbe, a meno di un anno dal termine di due degli interventi, un rallentamento significativo nella gestione delle attività, dovuto al tempo necessario al subentrante per acquisire la piena conoscenza delle specificità progettuali, realizzative e amministrative del singolo intervento. L'amministrazione comunale verrebbe così esposta al rischio di perdere una parte dei finanziamenti, nonchè nel caso dell'intervento di riqualificazione dello Stadio Mirabello, poi, il rapporto costi-benefici di una eventuale sostituzione sarebbe ancora più sfavorevole per l'amministrazione, essendo l'intervento quasi concluso;

4. a tale fine lo stesso Dirigente richiedeva di concordare con l'ente Unione Tresinaro Secchia, di cui il Comune di Scandiano fa parte, un periodo di utilizzo condiviso del dipendente sopra generalizzato, per il periodo dal 1 giugno 2025 al 30 giugno 2026 (termine ultimo dei collaudi delle opere) per un periodo congruo allo svolgimento delle attività da svolgere fino alla conclusione dei progetti (indicativamente 9 ore al mese da articolare in una giornata lavorativa);

Tenuto conto del citato principio di risultato che deve informare l'attività della Pubblica Amministrazione al fine di garantire il migliore risultato (in concreto) possibile, nell'affidamento e nell'esecuzione dei progetti;

Ritenuto pertanto necessario sottoscrivere un accordo con il Comune di Scandiano ai sensi della normativa sopra richiamata, in particolare l'art. 1 comma 124 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art 23 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, per l'utilizzo condiviso del già citato dipendente dal 1 giugno 2025 al 30 giugno 2026, per 9 ore al mese articolate in una giornata lavorativa e alle ulteriori condizioni definite nello schema di convenzione che si allega e che costituisce parte integrante del presente atto (allegato C);

Considerato che il mandato conferito alla Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione ai sensi del punto 6 del dispositivo della sopraindicata deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 31/03/2025, riguarda esclusivamente la stipula di accordi ai sensi della L.145/2018 co. 124 e dell'art. 23 del CCNL Funzioni locali 2019-2021 per un tempo limitato (massimo 3 mesi eventualmente prorogabili per ulteriori 3) e che pertanto è necessario conferirle mandato per la stipula dell'accordo sopra indicato della durata di 13 mesi, al fine di procedere agli adempimenti funzionali e necessari all'utilizzo congiunto del dipendente assegnato all'Area Rigenerazione e Infrastrutture Sostenibili con profilo di Funzionario tecnico, Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni;

Visti i seguenti pareri favorevoli, apposti in calce alla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000:

1. di regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente Responsabile del Servizio "Risorse Umane e Organizzazione";
2. di regolarità contabile, espresso dalla Dirigente Responsabile del Servizio "Finanziario";

A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di accordo – allegato parte integrante del presente provvedimento (Allegato C) - tra il Comune di Reggio Emilia e il Comune di Scandiano per l'utilizzo condiviso parziale e temporaneo, ai sensi dell'art. 30 co. 2-sexies D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. - con le modalità di cui all'art. 23 del CCNL Personale non dirigente F.L. - a favore del Comune di Reggio Emilia (ente utilizzatore) del dipendente assegnato all'Area Rigenerazione e Infrastrutture Sostenibili con profilo di Funzionario tecnico, Area dei

Funzionari e delle elevate qualificazioni, come sopra generalizzato, per 9 ore al mese articolate in n. 1 giornata lavorativa presso il Comune di Reggio Emilia ferme restando tutte le condizioni stabilite nella Convenzione di che trattasi;

2) di conferire mandato alla Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione di provvedere con propri atti alla stipula della convenzione con il Comune di Scandiano ai sensi della L.145/2018 co. 124 e dell'art. 23 del CCNL Funzioni locali 2019-2021 al fine dell'utilizzo condiviso come precisato al punto 1) e alla gestione degli atti conseguenti;

3) di impegnare la spesa necessaria a provvedere - mediante apposita liquidazione dirigenziale e previa presentazione di richiesta e prospetto riepilogativo - al rimborso degli oneri pro quota derivanti dall'utilizzo condiviso dal 1 giugno 2025 al 30 giugno 2026 alle condizioni indicate nella Convenzione in oggetto, posto che il dipendente, generalizzato in atti, gode delle seguenti voci stipendiali mensili lorde a tempo pieno:

- Stipendio tabellare base: € 1.934,36
- Indennità vacanza contrattuale triennio 2022-2024: € 85,16
- Indennità vacanza contrattuale 2025: € 11,61 da aprile 2025
- Indennità vacanza contrattuale 2025: € 19,34 da luglio 2025
- indennità di comparto: € 51,90

4) di impegnare conseguentemente la complessiva spesa di € 2.117,50 con riferimento al Bilancio Pluriennale 2025-2027 come segue:

- quanto a € 1.139,53 al capitolo 08850 del PEG 2025 "Personale Servizio Manutenzioni", Centro di Costo 0125 - codice modalità di gestione Conto annuale 001 e precisamente:

art. 1 € 887,24 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 01.06
codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002
codice COFOG: 01.3.4
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1106;

art. 2 € 227,34 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 01.06
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
codice COFOG: 01.3.4
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1111;

art. 2 € 24,95 - Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 (TFR)

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

codice funzionale missione / programma: 01.06

codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003

codice COFOG: 01.3.4

codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

codice SIOPE: 1113;

- quanto a € 977,97 al capitolo che nel PEG per l'Esercizio 2026 verrà iscritto in corrispondenza del capitolo 08850 del PEG 2025 "Personale Servizio Manutenzioni", Centro di Costo 0125 - codice modalità di gestione Conto annuale 001 e precisamente:

art. 1 € 761,45 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

codice funzionale missione / programma: 01.06

codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002

codice COFOG: 01.3.4

codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

codice SIOPE: 1106;

art. 2 € 195,11 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

codice funzionale missione / programma: 01.06

codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001

codice COFOG: 01.3.4

codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

codice SIOPE: 1111;

art. 2 € 21,41 - Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 (TFR)

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

codice funzionale missione / programma: 01.06

codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003

codice COFOG: 01.3.4

codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

codice SIOPE: 1113;

5) di dare atto, per quanto attiene alla spesa necessaria all'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, che:

- le risorse economiche necessarie sono previste nell'attuale Bilancio Pluriennale 2025-2027 esercizio 2025;

- la stessa rientra ed è contenuta nei vincoli e limiti di spesa di personale di cui alla vigente normativa in materia assuntiva e pertanto il presente provvedimento risulta conforme a quanto previsto dall'art. 1 commi 557, 557-*bis*, -*ter* e -*quater* della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013;
- la fattispecie in esame non è soggetta ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, in materia di assunzioni flessibili, in quanto assimilabile all'istituto del comando che risulta escluso dall'ambito applicativo di detta norma (Corte Conti – Sezione Autonomie – n. 12 del 04/05/2017).

ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza, stante la necessità di garantire le tempistiche stabilite dall'accordo in oggetto, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del T.U. degli Enti Locali n. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

MASSARI Marco

IL SEGRETARIO GENERALE

MARENGO Dr. Donato Salvatore